



CONTRATTO DI ASSISTENZA SOCIOSANITARIA PER RICOVERO DEFINITIVO IN RSA

(CONTRATTO D'INGRESSO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI AI SENSI DELLA DGR N. X/1185 del 20 dicembre 2013)

A seguito dell'accettazione della domanda di ricovero in Residenza Sanitario Assistenziale per il/la Sig./ra

_____,
nato/a a _____, Prov. _____, il _____,
e residente a _____, Prov. _____,
in Via _____, n. _____,
codice fiscale _____,
(di seguito per brevità indicato/a come Ospite),

TRA:

la **Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice Onlus** (di seguito indicata per brevità come "Fondazione") con sede in Via Monte Gleno, 49 – Bergamo; codice fiscale 80017150162 – partita iva 01066880160, qui rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Fabrizio Lazzarini, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione;

E:

Il/la Sig./ra _____,
nato/a a _____, Prov. _____, il _____,
e residente a _____, Prov. _____,
in Via _____, n. _____,
tel. / cell. _____ mail _____,
codice fiscale _____,
nella sua qualità di _____ (grado di parentela/affinità con l'Ospite),
che accetta con questa scrittura di divenire obbligato in solido per le prestazioni di cui al presente contratto
(di seguito indicato come "Obbligato principale"),

E:

Il/la Sig./ra _____,
nato/a a _____, Prov. _____, il _____,
e residente a _____, Prov. _____,
in Via _____, n. _____,
tel. / cell. _____ mail _____,
codice fiscale _____,
nella sua qualità di _____ (grado di parentela/affinità con l'Ospite),
che accetta con questa scrittura di divenire obbligato in solido con l'Obbligato principale per le prestazioni
di cui al presente contratto (di seguito indicato come "Secondo obbligato"),

Firma Secondo obbligato

Firma Obbligato principale

PREMESSO CHE

- la Fondazione gestisce l'Unità di Offerta sociosanitaria "Residenza Sanitario Assistenziale" (RSA), autorizzata al funzionamento e accreditata dalla Regione Lombardia;
- la Fondazione ha valutato congrua la domanda di ingresso per l'Ospite;
- gli Obbligati, sottoscrivendo il presente contratto, si rendono garanti del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali dell'Ospite;
- gli Obbligati saranno interpellati dalla Fondazione per ogni necessità e comunicazione riguardanti l'Ospite.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1: PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2: OGGETTO

Il presente contratto regola i rapporti giuridici ed economici tra le parti contraenti derivanti dalla presa in carico dell'Ospite da parte della Fondazione nella Unità di Offerta RSA e dall'erogazione delle prestazioni descritte nel capitolo "Adempimenti a carico della Fondazione".

ADEMPIMENTI A CARICO DELLA FONDAZIONE

ART. 3: PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SOCIO SANITARIA E ALBERGHIERA

La Fondazione si obbliga ad accogliere presso la RSA l'Ospite e a fornirgli adeguata assistenza sociosanitaria e alberghiera, secondo gli standard previsti dalla specifica normativa della Regione Lombardia applicabile ai gestori delle RSA accreditate, nonché secondo quanto previsto dalla Carta dei Servizi e dal Regolamento della Unità di Offerta RSA della Fondazione, da considerarsi parti integranti del presente contratto.

In particolare, la Fondazione assicurerà: prestazioni di assistenza medica e infermieristica; assistenza diurna e notturna con personale qualificato; fornitura e somministrazione di farmaci; fornitura di presidi per l'incontinenza; attività motoria; prestazioni educative e di animazione con momenti ludici e socializzanti; pasti principali, colazioni e merende e, secondo prescrizione medica, diete personalizzate; lavanderia e stireria; custodia beni personali dell'Ospite.

La Fondazione si impegna, altresì, ad assolvere a tutti gli obblighi che, a prescindere dal richiamo nel presente contratto, derivino dalla normativa nazionale e regionale applicabile alla Unità di Offerta RSA.

ART. 4: CERTIFICAZIONI FISCALI

La Fondazione rilascerà una certificazione attestante il pagamento delle rette ai fini fiscali entro i tempi utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

ART. 5: POLIZZA ASSICURATIVA

La Fondazione garantisce la stipula di idonea polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile per eventuali danni arrecati agli Ospiti della RSA derivanti dalla esecuzione del contratto, inclusi i danni involontariamente cagionati in conseguenza di un fatto accidentale e/o imputabile a negligenza, imprudenza o imperizia, senza franchigie opponibili ai terzi danneggiati. La Fondazione si impegna a mantenere nel tempo garanzie assicurative equivalenti.

La Fondazione declina ogni responsabilità per danni che possano derivare, agli Ospiti od alle loro cose, da comportamenti di altri Ospiti.

ART. 6: CUSTODIA

Gli Ospiti sono invitati a non trattenere presso di sé oggetti di valore o denaro: la Fondazione non si assume alcuna responsabilità in caso di furto o loro smarrimento, se non in custodia presso la Fondazione.

La Fondazione effettua, su richiesta, attività di custodia dei beni degli Ospiti ai sensi degli artt. 1783 e 1786 del Cod. Civ..

La Fondazione accetta le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore. La Fondazione non riceve oggetti ritenuti dalla stessa pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione della RSA, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. La Fondazione può esigere che la cosa consegnata sia contenuta in un involucri chiuso o sigillato.

ART. 7: SPOSTAMENTO DELL'OSPITE

La Fondazione si riserva il diritto di effettuare spostamenti dell'Ospite all'interno dell'Unità di Offerta RSA, qualora le condizioni di salute o motivi organizzativi e funzionali ne dettassero la necessità. Lo spostamento è effettuato previa informativa all'Ospite e/o ai suoi familiari. È fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art. 14.

ART. 8: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Al fine di gestire ed eseguire il contratto, la Fondazione si impegna a trattare i dati degli Obbligati e dell'Ospite nel rispetto di quanto disposto dalla vigente normativa.

Il titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice Onlus.

L'Ospite e gli Obbligati dichiarano di essere stati informati sulle finalità e sulle modalità del trattamento cui sono destinati i dati, come da informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679, nella quale sono individuati anche i responsabili del relativo trattamento.

In particolare, per quanto attiene ai dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'Ospite, la Fondazione si impegna a darne comunicazione, per il tramite di un medico, solo all'Ospite e alle altre persone eventualmente aventi diritto identificate nel documento "Consenso al trattamento dei dati personali, particolari e sanitari".

ADEMPIMENTI A CARICO DELL'OSPITE E DEGLI OBBLIGATI

ART. 9: ADEMPIMENTI

Gli Obbligati si impegnano, per sé, eredi e successori al pagamento della retta e dei servizi accessori, nei termini e modalità definite nell'art. 11.

Gli Obbligati si impegnano, inoltre:

- al rispetto del Regolamento dell'Unità di Offerta RSA della Fondazione;
- a garantire il mantenimento del decoro personale nel vestiario e per i servizi a carico degli Obbligati, quali i servizi di parrucchiere, podologo e lavanderia della biancheria personale, qualora non vi sia stata adesione al servizio interno; in mancanza vi provvederà la Fondazione addebitando i relativi costi;
- ad aggiornare, con puntualità, in caso di variazione, ogni dato riferito all'Ospite, nonché i propri dati (residenza, recapiti telefonici per contatti in caso di necessità, stato di famiglia, riferimenti bancari): in caso di ritardi od omissioni graveranno sugli Obbligati le spese e gli eventuali danni;
- al trasferimento dell'Ospite quando ricorrano le condizioni previste dal presente contratto.

RETТА DI DEGENZA E SERVIZI ACCESSORI

ART. 10: RETТА DI DEGENZA E SERVIZI ACCESSORI

I valori della retta di degenza e dei servizi accessori, i cui importi sono descritti nel vigente tariffario, sono definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Fermo restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione di definire in ogni momento i valori della retta di degenza e dei servizi accessori, i valori degli stessi saranno, in ogni caso, soggetti all'adeguamento Istat al 1° gennaio di ogni anno, utilizzando, se positivo, l'indice medio annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Gli adeguamenti Istat degli importi relativi alla retta di degenza e ai servizi accessori, saranno comunicati dalla Fondazione agli Obbligati entro il mese di gennaio di ogni anno mediante affissione nelle bacheche informative presso l'Ufficio Accettazione. A seguito dell'adeguamento Istat o aumenti della retta di degenza e dei servizi accessori, gli Obbligati avranno facoltà di recedere dal contratto nelle modalità di cui all'art. 14. Nel silenzio degli Obbligati la nuova retta si intenderà accettata.

Nel computo delle giornate di presenza viene sempre calcolato il giorno di ingresso e quello di uscita. Per le assenze dovute a ricovero ospedaliero o ad altre cause la retta sarà computata integralmente.

Non sono compresi nella retta di degenza i seguenti servizi accessori:

- i servizi di trasporto dell'Ospite della RSA per qualsiasi sua necessità di uscita dalla struttura;
- i servizi di parrucchiere, barbiere e podologo;
- il servizio di lavanderia della biancheria personale dell'Ospite.

Sono, inoltre, esclusi dalla retta eventuali ticket richiesti dal Servizio Sanitario Regionale per prestazioni sanitarie, la fornitura di protesi quali occhiali, dentiere, apparecchi acustici, nonché ogni altra prestazione che risulti a carico del Servizio Sanitario Regionale.

ART. 11: TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

La retta di degenza e l'eventuale compenso per il servizio di lavanderia sono versati mensilmente, in via anticipata al primo giorno di ogni mese, mediante disposizione di bonifico bancario continuativo o secondo le modalità indicate dalla Fondazione. Il secondo Obbligato si impegna in solido con l'Obbligato principale al pagamento della retta di degenza e dei servizi accessori.

In caso di mancato tempestivo pagamento gli Obbligati saranno soggetti al pagamento di interessi moratori nella misura di legge.

Gli Obbligati danno, inoltre, atto di essere stati informati in ordine al fatto che l'inadempimento degli obblighi di cui sopra comporterà, per la Fondazione, il diritto di agire giudizialmente ed esecutivamente per il recupero di ogni somma dovuta, comprensiva di interessi e spese legali.

IPOTESI DI RECESSO, DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O DI DIMISSIONI

ART. 12: DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto decorre dal giorno di ingresso dell'Ospite nella Struttura, ha durata annuale e si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo disdetta delle Parti da inviarsi mediante raccomandata A.R. o modalità equivalenti nei tempi stabiliti dagli artt. 14 e 15, e non può essere ceduto dalle Parti salvo che con il consenso scritto delle stesse.

ART. 13: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto si intenderà risolto:

- per recesso degli Obbligati, secondo quanto previsto dall'art. 14;

- per recesso della Fondazione, nei casi previsti dall'art. 15;
- per sopravvenuta impossibilità di erogare le prestazioni oggetto del contratto;
- per decesso dell'Ospite;
- per ogni altra causa prevista dalla legge.

ART. 14: RECESSO DEGLI OBBLIGATI

Gli Obbligati hanno facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi tempo inviando comunicazione con raccomandata A.R. o modalità equivalenti alla sede della Fondazione con preavviso di almeno quindici giorni. In mancanza di preavviso sarà comunque dovuta la retta corrispondente al periodo di mancato preavviso.

In ogni caso gli Obbligati sono tenuti al pagamento delle rette fino all'effettivo abbandono della struttura da parte dell'Ospite, che avverrà a cura e spese degli Obbligati; anche nel caso in cui la qualità del servizio dovesse essere ritenuta non congrua dall'utenza e ritenuta causa di risoluzione per inadempimento, ciò non potrà mai costituire motivo di mancato pagamento della quota di retta dovuta.

ART. 15: RECESSO DELLA FONDAZIONE

La Fondazione ha facoltà di recedere dal contratto inviando comunicazione all'Obbligato principale con raccomandata A.R. o modalità equivalenti con preavviso di almeno trenta giorni, nei seguenti casi:

- a. in caso di insolvenza del pagamento della retta, trascorsi trenta giorni dal ricevimento del sollecito di pagamento o comunque in caso di reiterati e gravi ritardi nel pagamento della retta, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 del Cod. Civ.;
- b. nel caso in cui l'Ospite, o un suo parente, violino ripetutamente le regole di convivenza della comunità, facendo venir meno il rapporto fiduciario tra l'Ospite e/o il suo familiare e gli operatori della struttura;
- c. per sopravvenute condizioni psico-fisiche che non permettano la convivenza dell'Ospite in comunità;
- d. per sopravvenuto miglioramento psico-fisico tale da rendere inappropriata la permanenza dell'Ospite presso la Unità di Offerta RSA;
- e. scadenza del trentesimo giorno di assenza consecutiva.

ART. 16: DIMISSIONI DELL'OSPITE

In caso di recesso dal contratto da parte della Fondazione, la dimissione dell'Ospite avverrà in ogni caso in forma assistita e protetta. Ove gli Obbligati o i familiari dell'Ospite non provvedano, la Fondazione darà informativa al Comune di residenza dell'Ospite e alle altre istituzioni territoriali competenti.

ULTERIORI PATTUZIONI

ART. 17: FORO ESCLUSIVO

In caso di controversie nascenti dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Bergamo.

ART. 18: DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia ed al Codice Civile.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato.

La Fondazione potrà, in ottemperanza alle finalità statutariamente previste e al fine di tutelare l'interesse dell'intera comunità, disporre con atti e regolamenti condizioni per lo

Firma Secondo obbligato

Firma Obbligato principale

svolgimento dei servizi a cui obbligatoriamente gli Ospiti e i loro visitatori dovranno scrupolosamente attenersi. Qualora le stesse non dovessero essere condivise, gli Obbligati potranno recedere dal contratto nei termini previsti dall'art. 14.

Ogni altra modifica al presente contratto avrà efficacia solo se apportata per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti.

Bergamo, _____
Letto, confermato e sottoscritto.

**Fondazione Casa di Ricovero
Santa Maria Ausiliatrice Onlus**

Obbligato principale _____

Secondo obbligato _____

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341, comma 2° e 1342 del cod. civ. vengono espressamente approvate le seguenti clausole: Art.10: Retta di degenza e servizi accessori - Art.11: Termini e modalità di pagamento - Art.12: Decorrenza e durata del contratto - Art. 13: Risoluzione del contratto - Art.14: Recesso degli Obbligati - Art.15: Recesso della Fondazione - Art.17: Foro esclusivo - Art.18: Disposizioni finali e di rinvio.

Bergamo, _____
Letto, confermato e sottoscritto.

**Fondazione Casa di Ricovero
Santa Maria Ausiliatrice Onlus**

Obbligato principale _____

Secondo obbligato _____

Si dichiara di aver ricevuto, visionato e accettato i seguenti documenti:

- Tariffario
- Carta dei Servizi
- Regolamento Unità di Offerta RSA
- Informativa relativa all'Amministratore di Sostegno

Obbligato principale _____

Secondo obbligato _____